

SANTO IN MEZZ'ORA

16

**conversazione mattutina di
Alessandro Calcaterra
con Santo Fabiano**

Lunedì 4 dicembre

- La pubblicazione dei dati nei concorsi pubblici dopo le modifiche al DPR 487 / 1994
- Convertito il DL 132 che contiene modifiche al Codice dei contratti
- La nuova direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione su performance e valutazione
- Il Presidente dell'ANAC sulla circolare del MIT riguardo gli affidamenti sotto soglia
- ANAC. Le nuove griglie della trasparenza per il 2024

**Tutti i lunedì
Dalle 8.30
alle 9.00**



1

La pubblicazione dei dati nelle procedure concorsuali



3.b - Graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, **restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio)**. Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo **devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati**. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio, né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici)



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALILinee guida per il trattamento dei dati
personali
243 del 15 maggio 2014

3.b - Graduatorie

Come già rilevato in passato dal Garante, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere **messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva** mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).





9.d Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive **non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali.**



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Nello specifico, come verificato in base al primo accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio in data XX è risultato che:

1) all'url <http://...> era presente il documento intitolato "Concorso pubblico XX", che conteneva la **graduatoria dei candidati idonei e non idonei, con le votazioni conseguite per i titoli e nelle diverse prove** (scritta e orale) al predetto concorso (n. XX concorrenti);

2) all'url <http://...> era presente la Determinazione del Settore Ragioneria del Comune di xxx n. XX del XX avente a oggetto «Concorso pubblico XX», che conteneva **atti e verbali della Commissione di concorso**, con dati e informazioni personali dei partecipanti alle prove scritte e orali, quali nominativi: dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte (n. XX) con indicazione dei punti assegnati (divisi per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; nonché votazione delle due prove scritte compresa l'indicazione, a seconda dei casi, di prova scritta non valutabile o non esaminata); dei candidati che hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX); dei soggetti che hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX).

Con successivo accertamento dell'Ufficio effettuato in data XX è stato verificato che **erano ancora visibili i dati personali di concorrenti che non erano stati ammessi al concorso o che non erano vincitori** (ma che erano stati solo ammessi anche solo con riserva a sostenere le prove scritte).



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Ente, a sua volta, con nota prot. n. XX del XX (allegata al riscontro del Comune), ha specificato che:

- «i documenti relativi alla graduatoria finale del concorso e la determina n. XX del XX sono stati pubblicati nell'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, **come previsto dal D.L. sulla Trasparenza n. 33 del 14/03/2013**»;
- «nell'art. 6 (XX) del Bando di Concorso Pubblico XX pubblicato in data XX è riportato "Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi, i calendari delle prove d'esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, **saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all'albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune ... omissis**»;
- «nella domanda di partecipazione al suddetto bando era richiesto di effettuare **l'accettazione delle seguenti condizioni** barrando in modo esplicito i punti seguenti:
 - Di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di concorso e di accettarle integralmente;
 - Di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale, compreso il calendario delle prove ed ogni altra comunicazione, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line omissis»;
- «Tutti i partecipanti al Bando, avendo sottoscritto la domanda di partecipazione, hanno accettato le condizioni indicate nella domanda stessa [...]».

**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

In relazione al caso sottoposto all'attenzione del Garante, si evidenzia che **la normativa statale in materia di trasparenza** contenuta nel d. lgs. n. 33/2013, citata dal Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di xxx, **non prevede la diffusione dei dati personali contenuti nei documenti pubblicati online** e che l'unica disposizione relativa a concorsi e prove selettive contenuta nell'art. 23, comma 1, lett. c), del predetto decreto (peraltro relativa alla pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti e non degli atti, verbali, elenchi di ammessi, graduatorie formate a conclusione del procedimento, né delle informazioni concernenti eventuali prove intermedie), è stata abrogata dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), del d. lgs. 25/5/2016, n. 97.

Analogamente, **non è possibile richiamare, come idoneo presupposto per diffondere i dati personali online, "il consenso" da parte dei concorrenti che sarebbe stato manifestato con l'accettazione**, nella domanda di partecipazione, delle clausole contenute nel bando. Ciò in quanto «La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, comma 1, del Codice) e, di norma, non è quindi possibile chiedere il consenso al trattamento dei dati personali ai soggetti interessati da parte dei soggetti pubblici (art. 6, par. 1, lett. c ed e; considerando n. 43, del Regolamento; art. 2-ter, comma 1, del Codice, nonché previgente art. 18, del Codice).

Non risultano, peraltro, indicate dal Comune ulteriori disposizioni di legge o di regolamento che prevedano forme di «pubblicità legale» finalizzate alla «notifica del diario delle prove scritte ai partecipanti», con l'obbligo di pubblicazione dell'«elenco degli aspiranti chiamati a sostenere le prove scritte (prima prova concorsuale in assenza di precedente prova preselettiva)», come sostenuto nella nota prot. n. XX del XX.



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**Ordinanza ingiunzione 30
gennaio 2020 [9302897]**

Publicazione graduatorie

Si rappresenta, invece, che, **nel caso in esame, risulta applicabile la disciplina di settore contenuta nell'art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone, in primo luogo, **che siano pubblicate "nell'albo pretorio del relativo ente" le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso** presso gli enti locali territoriali e non anche, come nella questione sottoposta all'attenzione del Garante, i dati personali prima dettagliati nel par. 1 ai nn. 1-5, riferiti ai candidati che: sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita di n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata di n. XX soggetti in tutto; hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX soggetti).

D'altronde, nel rispetto dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD) e, in conformità con le Linee guida del Garante in materia di trasparenza, «al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), **le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale** o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)».



**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023

Le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall'ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Tali disposizioni svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto della pubblicazione della graduatoria nei bollettini ufficiali dei rispettivi enti (e sui siti istituzionali degli stessi) è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative (v. art. 15, comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate **le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi** (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").



Articolo 15

DPR 9 maggio 1994,
n.487

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

5. Le **graduatorie dei vincitori** dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata. *

6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente. *

(*) commi abrogati dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

Articolo 15

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. ~~La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.*~~

(*) commi abrogati
dal DPR 16 giugno
2023, n. 82

Articolo 15

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

~~5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.*~~

~~6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella ((Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.~~

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

~~6 bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.*~~

~~7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.~~

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

(*) comma abrogato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

(*) commi sostituiti dal DPR 16 giugno 2023, n. 82



Pubblicazione graduatorie

**Provvedimento di ordine volto all'attuazione di
disposizioni di legge in materia di trasparenza -
Adeguamento del sito web istituzionale ... alle
previsioni del d.lgs. n. 33/2013**





Publicazione delle graduatorie

- ◆ è stata trasmessa una segnalazione avente ad oggetto fra l'altro la possibile violazione degli obblighi di pubblicazione da parte del Comune di xxx con particolare riferimento alla procedura di "selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di specialista in attività tecnico progettuali cat. D con riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF. AA.". **Non risulterebbero infatti pubblicati i nominativi dei vincitori della suddetta procedura, ma un mero codice ID, in violazione dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013;**
- ◆ la mancata pubblicazione è stata motivata sulla base del supposto contemperamento/bilanciamento con le disposizioni in materia di dati personali. Sul tema è stata programmata l'attivazione di un corso di formazione, con un apposito seminario sul rapporto fra trasparenza e protezione dei dati personali, alla presenza del DPO del Comune di xxx. La corrispondenza allegata alla relazione informativa precisa comunque che la graduatoria concorsuale è esaurita e che pertanto non vi sono ragioni ostative alla pubblicazione dei nominativi dei vincitori e degli idonei assunti in esito a scorrimento della graduatoria;
- ◆ dalla nuova verifica effettuata sul sito istituzionale del Comune xxx risulta che non sono stati apportati aggiornamenti ai documenti pubblicati, in quanto l'ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 16.3.2023. In particolare nella determina di approvazione della graduatoria definitiva non sono indicati i nominativi dei vincitori del concorso, essendo identificati con un codice numerico ID;





Pubblicazione delle graduatorie

DELIBERA

L'adozione, nei confronti del comune di xxx, di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1310/2016 e nel relativo allegato 1, nei sensi di cui in motivazione.



Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di **pubblicità legale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i **bandi di concorso** per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i **criteri di valutazione della Commissione**, le **tracce delle prove** e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'**eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
- 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 7

Svolgimento delle prove e modalità speciali

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma **l'elenco dei candidati esaminati** ai sensi del comma 3, **con l'indicazione dei punteggi conseguiti** da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. **L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.**

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2

**La conversione in legge del
DL 29 settembre 2023, n. 132**

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 novembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2023, n. 169.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00180)..... Pag. 1

LEGGE 27 novembre 2023, n. 170.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00181) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 20 novembre 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Lucca», registrata in qualità di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004. (23A06497) . Pag. 11

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 15 novembre 2023.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 ottobre 2023, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (23A06508)..... Pag. 12



Articolo 15-quater

DECRETO-LEGGE
29 settembre 2023, n. 132

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;
- b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Articolo 42 del dlgs 50/2016

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

1. Si ha conflitto di interessi quando un **soggetto** che, a qualsiasi titolo, **interviene con compiti funzionali** nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni **e ne può influenzare**, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale **che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed~~ effettiva*** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con **il principio della fiducia** e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, **la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto** sulla base di **presupposti specifici e documentati** e deve riferirsi a **interessi effettivi**, la cui **soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro**.

* le parole sono state soppresse con l'art. 15-quater del DL 29 settembre 2023, n. 132



Procedura competitiva con negoziazione

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023 , n. 36

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere partecipare alla procedura

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di ~~dieci giorni~~ **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

...



3

La nuova direttiva del ministro Zangrillo

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Il Ministro

Dipartimento della funzione pubblica

Nuova direttiva performance Zangrillo premia merito dipendenti Pa

30 novembre 2023

Direttiva 28 novembre 2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della *performance* individuale.

4

Il Presidente dell'ANAC sulla circolare del MIT



Nuovo Codice Appalti, circolare interpretativa del Mit. Busià: "Marcia indietro del governo"

Data:

29 novembre 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato – in condivisione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari Giuridici e Legislativi- una **circolare interpretativa dell'articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti** riguardante le procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture. Si tratta di “**chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**”.

“Si ribadisce – si legge nella circolare – che **le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**”.

La circolare con la quale il MIT interviene sulle procedure sotto soglia (affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando), **innovando rispetto a quanto affermato col nuovo Codice degli Appalti, indicando che bisogna tenere conto non solo del principio di risultato, ma anche degli altri principi del Codice**, tra cui innanzitutto quello di trasparenza. E' quindi fatta salva la possibilità per le Stazioni Appaltanti di ricorrere a procedure selettive pubbliche e pubblicazione dei bandi, e che tutto va interpretato sulla base dei principi dell'UE, che sono appunto quelli della concorrenza.

“La circolare è una evidente marcia indietro del Governo e mostra che le nostre obiezioni erano fondate”, dichiara il Presidente di Anac Giuseppe Busia. **“Il Ministero lo fa con una circolare e non – come sarebbe stato necessario - con legge**, ma rappresenta comunque un importante passo avanti.

Prevedere che sia obbligatorio l’affidamento diretto per tutti i contratti per l’acquisto di beni o servizi sopra i 140mila euro e che si arrivi ad assegnare i lavori fino ad oltre cinque milioni di euro senza pubblicare neanche un avviso pubblico rappresentava una forzatura. Numericamente, si tratta infatti della stragrande maggioranza dei contratti significava che sarebbero stati sottratti alle più elementari forme di pubblicità, a danno delle imprese e delle casse pubbliche. È infatti evidente che, se per spendere ben oltre centomila euro, l’amministrazione non deve neanche chiedere due preventivi, si rivolgerà alla prima impresa che capita, e questa non avrà alcun interesse a contenere la propria offerta”.

“Anche fuori dai casi di piccola o grande corruzione – continua il Presidente Busia - è chiaro che ad essere premiato sarà **il fornitore più ‘vicino’ o comunque quello già conosciuto, e non quello più bravo.** Con il risultato ultimo di spendere di più, avendo in cambio forniture e servizi di minore qualità o opere destinate a durare meno”.

“La trasparenza specie in tempi di digitalizzazione non solo non fa perdere tempo, ma lo fa guadagnare, sia perché la gara occupa da sempre una piccola percentuale di tempo rispetto alla fase autorizzatoria ed all’esecuzione, sia perché solo le imprese selezionate in modo trasparente per essere migliori e non più amiche, sono in grado di portare avanti rapidamente i lavori”.

“Se vogliamo creare sviluppo e ricchezza, dobbiamo spingere le nostre imprese ad investire in innovazione e qualità, non in pubbliche relazioni con i decisori dei diversi livelli istituzionali”.

Procedure per l'affidamento

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023 , n. 36

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo pari o superiore a **150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Circolare del 20/11/2023



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Oggetto: Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 –
Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie

MIT - Circolare del 20/11/2023

Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, **individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.**

Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di **perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività.** Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Al contempo, **viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.** Pertanto, va ribadito che l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama **accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.**

5

La griglia della trasparenza 2024



[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Notizie](#) /

Piattaforma della Trasparenza, Anac avvia consultazione pubblica

Piattaforma della Trasparenza, Anac avvia consultazione pubblica

Data:

28 novembre 2023

Piattaforma della Trasparenza, Anac avvia consultazione pubblica

E' aperta sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la consultazione pubblica sugli schemi di pubblicazione dei dati in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Si tratta di un altro passo verso la realizzazione della Piattaforma della Trasparenza, che diventerà l'unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del decreto legislativo 33/2013 semplificandone la pubblicazione e la consultazione.

La Piattaforma sarà dunque un sistema centralizzato degli obblighi di trasparenza, facilmente accessibile, messo a punto al fine di rafforzare i livelli di trasparenza nel settore pubblico anche nell'ottica di ridurre gli oneri per le pubbliche amministrazioni. Per l'inserimento dei dati nella Piattaforma si rende necessario assicurare l'uniformità e la comparabilità degli stessi mediante la predisposizione di appositi schemi standard di pubblicazione.

Dopo un confronto informale con il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agid - Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, l'Anac ha definito un primo set di schemi di pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria con l'obiettivo di arrivare a un modello standard di pubblicazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato inderogabilmente al 7 dicembre 2023 alle ore 23.59. Gli stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del format.